INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Roberto Badaracco, Fabio Schnellmann e cofirmatari per l'inasprimento delle pene (multe e privazione della libertà) per coloro che commettono reati ambientali o inquinano l'ambiente, anche per negligenze mediogravi, con la fissazione di importi minimi e massimi più elevati, e per una maggiore informazione di singoli e imprese sulle conseguenze amministrative e penali di reati ambientali

del 27 maggio 2013

Non è raro assistere a situazioni di inquinamento di fiumi e laghi con gravissime conseguenze sia per l'ambiente che per la fauna e la flora acquatica, senza considerare inoltre i rischi che questi eventi producono alla sicurezza delle persone e delle fonti di approvvigionamento d'acqua potabile.

Alcuni casi rimangono poi purtroppo impuniti in quanto è stato impossibile individuare i responsabili.

Per porre rimedio a queste incresciose situazioni o limitare, è assolutamente necessario inasprire le pene per coloro che commettono atti che danneggiano l'ambiente e mettono in pericolo la salute dei cittadini.

Oggi le pene sono molte ridotte, talvolta simboliche, e non hanno alcun effetto deterrente.

Per di più pochi sanno che esistono sanzioni in caso di commissione di atti che inquinano o mettono in pericolo l'ecosistema. L'informazione a questo riguardo è lacunosa e frammentaria.

In diverse leggi cantonali, come ad esempio quella sulle acque sotterranee che segue, esistono articoli che contemplano le conseguenze cui vanno incontro coloro che contravvengono a determinate disposizioni coattive dal profilo penale ed amministrativo.

Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978)

Art. 33 - Penalità

¹I contravventori alle norme della presente legge sono punibili con multa fino a fr. 20'000.secondo le norme della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni, dal Dipartimento competente.

Ma vi sono anche altri esempi.

Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA) dell'8 ottobre 1971 (del 2 aprile 1975)

Art. 130 - Infrazioni

¹Le infrazioni alla presente legge sono punite con la multa fino a fr. 20'000.- inflitta dal Dipartimento.

Nella realtà si conoscono pochi casi di multe pecuniarie proporzionali al danno causato. Nella maggior parte delle fattispecie si tratta di poche centinaia di franchi che non hanno alcun influsso deterrente sui potenziali contravventori.

²Le persone giuridiche sono solidalmente responsabili del pagamento di multe inflitte a organi o incaricati che hanno commesso l'infrazione nell'esercizio aziendale.

Questa situazione è completamente insoddisfacente ed occorre porvi rimedio al più presto. Di conseguenza appare opportuno fissare nelle varie normative cantonali con contenuti di tutela e protezione dell'ambiente una multa o una pena minima, indipendentemente dalla situazione del singolo contravventore. In linea di conto potrebbe entrare in considerazione una multa minima di fr. 5'000.-. Per il limite massimo quello attuale di fr. 20'000.- appare troppo basso se si pone mente ad alcuni inquinamenti ambientali dove la negligenza è stata gravissima e la colpa del o dei singoli pesante. Secondo la nostra opinione il limite massimo deve essere portato ad almeno fr. 50'000.- per corrispondere in pieno alle odierne casistiche. Inoltre il concetto di colpa deve essere esteso. Non bastano più le negligenze gravi ad essere sanzionate. Anche una negligenza media può creare danni irreversibili all'ambiente e mettere in pericolo persone ed animali. Pertanto il grado di responsabilità oggettiva e soggettiva del singolo deve essere aumentato. Finora è quasi prassi esimersi dal sanzionare troppi contravventori per il solo fatto che non sussiste una negligenza grave, spesso difficile da provare. Ciò non è solo insoddisfacente ma crea una generalizzata impressione di impunità che va contro i principi dello stato di diritto.

Di conseguenza si invita il Gran Consiglio a:

- inasprire le pene ambientali nelle leggi cantonali, di qualsiasi natura esse siano, fissando una multa e sanzione minima, cosa oggi inesistente, ed aumentando le pene massime, oggi troppo limitate soprattutto nei casi più gravi;
- estendere il concetto di colpa per i reati ambientali. Non basta più sanzionare l'intenzionalità o le negligenze gravi come ora, ma occorre comprendere anche comportamenti negligenti di media responsabilità. La consapevolezza oggettiva e soggettiva dei singoli e delle società deve essere acuita. Basta anche una negligenza lieve-media per provocare danni ambientali enormi;
- aumentare il livello di informazione ai singoli e alle imprese sulle loro responsabilità in materia di tutela dell'ambiente e sulle conseguenze penali e pecuniarie di omissioni e negligenze cui vanno incontro in caso di trasgressione.

Roberto Badaracco e Fabio Schnellmann Campana - Cavadini - Caverzasio - Celio -Galusero - Garzoli - Giudici - Pellanda - Polli -Seitz - Solcà - Steiger - Vitta